

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA

PREMESSO CHE

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, è stato nominato un Commissario Straordinario per la ricostruzione al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario Straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità;

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario Straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico;

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario Straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari;

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, con decreto del Ministro dell'interno sono individuate speciali

misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme;

ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario Straordinario affida, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio;

ai sensi dell'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, introdotto dalla legge di conversione, agli atti del Commissario Straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario Straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

CONSIDERATO CHE

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018, sentito il Presidente della Regione Liguria, è stato nominato Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera il dott. Marco Bucci, Sindaco di Genova;

con decreto n. 3 del 13 novembre 2018, il Commissario Straordinario ha stabilito che le modalità di affidamento delle attività per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario – compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori e il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture – debbano avvenire ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi;

con decreto n. 4 del 15 novembre 2018, il Commissario Straordinario ha provveduto alla nomina dei componenti della struttura di supporto;

ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 20 novembre 2018 sono state individuate le speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia e, tra queste, la previsione di stipulare appositi protocolli d'intesa;

è interesse del Commissario Straordinario attuare una specifica collaborazione con ANAC preordinata alla risoluzione di tutte le questioni inerenti a tematiche di anticorruzione,

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella persona del suo Presidente
E
il Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di collaborazione e di vigilanza preventiva che è finalizzata ad individuare le condizioni idonee a prevenire fenomeni corruttivi, secondo modalità e termini tali da garantire la correttezza e la tempestiva attivazione delle procedure connesse alla ricostruzione del viadotto Polcevera.

Articolo 3

(Oggetto)

1. La vigilanza collaborativa riguarda le procedure contrattuali di lavori, servizi e forniture finalizzate agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché di progettazione e ricostruzione dell'infrastruttura e, in generale, di ripristino del connesso sistema viario, compresa ogni attività propedeutica e connessa.
2. Il Commissario Straordinario predispone e notizia tempestivamente l'Autorità del piano degli interventi, eventualmente aggiornandolo nel corso del tempo, anche al fine di coordinare il cronoprogramma delle procedure di affidamento con le corrispondenti verifiche richieste.

Articolo 4

(Atti sottoposti a verifica preventiva)

1. Formano oggetto di verifica i seguenti documenti che il Commissario Straordinario si impegna a trasmettere all'Autorità prima della loro formale adozione:
 - a. provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento;
 - b. atti della procedura di affidamento:
 - 1) determina a contrarre;
 - 2) avviso di manifestazione di interesse, bando o lettera di invito;
 - 3) disciplinare di gara;
 - 4) capitolato;
 - 5) schema di contratto/convenzione;

- 6) provvedimento di nomina del direttore dei lavori/dell'esecuzione;
 - 7) provvedimento di nomina di organi consultivi;
 - 8) dichiarazione di assenza di conflitto di interesse del personale intervenuto;
 - 9) elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura e di quelli indicati come subappaltatori ed ausiliari;
 - 10) relazioni degli organi consultivi e verbale conclusivo;
 - 11) provvedimento di affidamento;
- c. accordi/convenzioni con amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico;
- d. atti della fase di esecuzione contrattuale:
- 1) perizie di variante;
 - 2) proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela.
2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria e/o utile ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. L'Autorità verifica, in via preventiva, l'attività relativa all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la ricostruzione pubblica del viadotto Polcevera, anche con riguardo al corretto adempimento dell'apposito protocollo d'intesa che il Commissario Straordinario si impegna a promuovere con il Prefetto competente.
2. Il procedimento di verifica preventiva si svolge in contraddittorio con il Commissario Straordinario, articolandosi secondo le seguenti modalità:
 - a. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi ad ANAC, nell'ordine temporale che scandisce le distinte fasi di affidamento ed esecuzione, preventivamente alla loro formale adozione da parte del Commissario Straordinario;
 - b. l'Autorità esprime un parere sull'atto ricevuto in bozza, anche formulando eventuali osservazioni, e, qualora individui irregolarità, elabora un rilievo motivato e lo trasmette al Commissario Straordinario, il quale:
 - 1) se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità che provvede a trasmettere nuovamente all'Autorità;
 - 2) se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, assume gli atti di sua competenza.
3. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma della ricostruzione del viadotto Polcevera, gli atti della fase di affidamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a., b. e c., del presente Protocollo, si intendono in ogni caso positivamente verificati qualora l'Autorità non esprima parere negativo, formulando rilievi, nel termine di due giorni lavorativi dalla loro ricezione. Per gli atti della fase esecutiva di cui alla successiva lettera d., il termine decorso inutilmente il quale gli atti si intendono positivamente verificati è di sette giorni lavorativi dalla loro ricezione.

4. I termini di cui al comma che precede sono interrotti se ANAC richiede chiarimenti e ricominciano a decorrere dalla data di loro ricezione.

Articolo 6

(Interventi non soggetti a verifica preventiva)

1. Non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità gli atti elencati all'articolo 4 quando riferiti a:
 - a. affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture di valore inferiore ad euro quarantamila;
 - b. procedure negoziate di servizi o forniture la cui base d'asta è inferiore ad euro centomila;
 - c. procedure negoziate di lavori la cui base d'asta è inferiore ad euro duecentomila;
 - d. perizie di variante di valore inferiore al dieci per cento dell'importo originario del contratto e comunque non superiore ad euro centomila;
 - e. contratti di sponsorizzazione di lavori servizi, o forniture di qualsiasi importo.
2. Il Commissario Straordinario si impegna a comunicare ad ANAC, con apposito report, le procedure di cui al comma 1 concluse nel mese precedente indicando, schematicamente, l'oggetto dell'appalto, i dati identificativi dell'appaltatore e l'importo contrattuale ovvero in variante.
3. L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere gli atti degli interventi esclusi dalle verifiche preventive per effettuare, a posteriori, controlli a campione.

Articolo 7

(Patto di integrità)

1. Il Commissario Straordinario si impegna ad inserire nella documentazione di affidamento e contrattuale relativa a ciascun appalto:
 - a. il riferimento al presente Protocollo quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli operatori economici individuati per gli affidamenti previsti;
 - b. le seguenti clausole:
 - 1) Clausola n. 1: «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale»;
 - 2) Clausola n. 2: «Il Commissario Straordinario ovvero l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile».

2. Resta ferma la facoltà del Commissario Straordinario di introdurre le suddette clausole anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

Articolo 8

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. La struttura commissariale, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di indici di elevato rischio corruttivo può promuovere la verifica preventiva di ogni altro atto delle fasi della procedura o dell'esecuzione dei lavori, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.
2. Il Commissario Straordinario comunica all'Autorità l'insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente ai contratti pubblici, già oggetto di vigilanza, e quali azioni di tutela intenda adottare anche al fine di risolvere in via bonaria o transattiva le riserve.

Articolo 9

(Flussi documentali)

1. Per le finalità di cui al presente Protocollo, il Commissario Straordinario ed il Presidente dell'Autorità indicheranno rispettivamente il nominativo di uno o più referenti autorizzati alla condivisione dei documenti.
2. Il flusso documentale avverrà esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica istituzionale che saranno comunicate da ciascuna parte di questo Protocollo.

Articolo 10

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata fino al 3 ottobre 2019 ed è rinnovabile.
2. Il Consiglio dell'Autorità può disporre la risoluzione del Protocollo:
 - a. qualora il Commissario Straordinario si renda inadempiente rispetto agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di cui all'articolo 4;
 - b. quando, decorsi almeno tre mesi dalla sua formale sottoscrizione, il Commissario Straordinario non abbia richiesto alcun intervento;
 - c. per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità.

Articolo 11

(Modifiche)

1. Il Presidente dell'Autorità si riserva la facoltà di rideterminare, sentito il Commissario Straordinario, i vincoli temporali fissati all'articolo 5, comma 3, e le soglie di importo di cui all'articolo 6, comma 1, qualora la programmazione degli interventi correlati alla ricostruzione del viadotto Polcevera ne consigli la revisione in funzione dell'efficacia e dell'efficienza.

2. Eventuali modifiche dell'Accordo, anche in funzione di quanto indicato nel precedente comma, comportano l'approvazione di un *addendum* da sottoscrivere tra le parti.

Articolo 12

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le consultazioni rese dall'Autorità nell'espletamento della vigilanza collaborativa, ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dal Commissario Straordinario.
2. Il Commissario Straordinario si impegna a concedere l'accesso ai suddetti documenti nonché ad adottare i dovuti accorgimenti per renderli parzialmente ostensibili nel caso contengano informazioni espressamente riservate.

Articolo 13

(Prerogative del Commissario Straordinario)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria e gestionale che rimane prerogativa esclusiva del Commissario Straordinario, né in alcun modo ne possono limitare le responsabilità.
2. Restano fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma/Genova, 7 dicembre 2018

Il Presidente dell'Autorità

Raffaele Cantone

Il Commissario Straordinario

Marco Bucci

(firmato digitalmente)